NORME RIGUARDANTI I COLLABORATORI E I PRATICANTI

L'iscrizione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, è prevista nel caso di contratti di durata non inferiore a 6 mesi e per i praticanti che stiano svolgendo il periodo di pratica professionale previsto dal rispettivo ordinamento d'appartenenza, fino a quando non si iscrivano ad una forma contributiva obbligatoria. Salvo quanto specificamente previsto dall'apposito Piano Sanitario, la Cassa può richiedere in qualsiasi momento al datore di lavoro o al beneficiario delle prestazioni la documentazione comprovante i requisiti sopra richiamati. In deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento, in caso di mancato versamento dei contributi previsti, la sospensione opera dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo per il quale è stato versato l'ultimo contributo ordinario, mentre, al verificarsi di altra causa di decadenza, il diritto alle prestazioni cessa dal 1º giorno del mese successivo. In nessun caso si procederà alla restituzione di contributi già versati. Ai collaboratori/praticanti si applicano tutte le norme previste dal regolamento, fatti salvi i casi di deroga esplicitamente richiamati.

